



# Comune di Colliano

Provincia di Salerno

V.le Terlizzi, 84020 Colliano (SA) 0828/992018, pec: segreteria.colliano@asmepec.it

**Ordinanza n. 10 del 01.04.2020**

**OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DI TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI UBICATI SUL TERRITORIO AL FINE DELLA SANIFICAZIONE PER LIMITARE IL DIFFONDERSI DELL'EPIDEMIA COVID 19**

## IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e

proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**VISTO** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale;

**CONSIDERATO CHE:**

• l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha determinato la verifica all'interno del territorio della Regione Campania di numerosi casi epidemiologici Covid 19;

**VISTO** che, in ultimo, le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data 31/03/2020 a questo Ente l'esistenza sul territorio di un contagio positivo da COVID-19;

**VALUTATO CHE**, pertanto, la situazione verificatasi richiede con prontezza ed urgenza di adottare tutte le misure idonee al caso in coerenza con le disposizioni normative di altro livello contenute nella legislazione emergenziale COVID 19 anche dei vari DPCM in materia;

**VISTO** che, in tal senso, e' intendimento del sottoscritto, adottare un sospensione temporanea di breve periodo al solo fine di consentire la pronta ed immediata sanificazione dei locali adibiti ad attivita' commerciali ad opera e cura dei titolari;

**DATO** atto che la misura da assumere prevede , piu' specificamente, **la chiusura totale temporanea degli esercizi commerciali ubicati sul territorio comunale dalle ore 14.00 del 01.04.2020 fino all'orario di chiusura della stessa giornata;**

**VISTA** la superiore e preminente esigenza di tutela della salute pubblica ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 833/78;

**CONSIDERATO** che non sono state prese misure in merito da parte di altri organi sovraordinati per il Comune di Colliano e che quanto di seguito ordinato il presente atto non si colloca , anche per tale motivo, nelle misure contrastanti alle norme in argomento già in vigore, giusto disposto del D.L. 19 del 25.03.2020.

**Visto** il d.lgs. n. 267/200;

**Visto** lo Statuto comunale,

**RICHIAMATI** i commi 4 e 5 dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 e quindi ravvisata la necessita' e l'urgenza di provvedere per quanto sopra esposto;

### ORDINA

1) **La sospensione** con chiusura **totale temporanea degli esercizi commerciali ubicati sul territorio comunale dalle ore 14.00 del 01.04.2020 fino all'orario di chiusura della stessa giornata;**

2) **La sanificazione/disinfezione**, nel tempo indicato al punto uno, a cura e ad opera dei titolari delle attivita' commerciali, dei locali nei quali le stesse sono ubicate;

3) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 01.04.2020 alle ore 24.00 della stessa data.

### ALTRESI' ORDINA

**Che sia data pubblicità ampia** mediante la diffusione sul Sito Internet Comunale, nonché attraverso gli organi di comunicazione e social network con pubblicazione in primo luogo all'albo pretorio on-line della presente ordinanza.

**Che la presente ordinanza venga trasmessa** alla Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Colliano nonché alla Prefettura di Salerno.

L'inosservanza a quanto ordinato sarà punita , salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale. Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Ciascuno per propria competenza è tenuto all'applicazione della presente ordinanza A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

Dalla residenza Municipale, li 01.04.2020



IL SINDACO

Ing. Goffredo Adriano